



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 28 dicembre 2020

## COVID: Convertiti i decreti Ristori. Alcune novità

*I quattro Decreti cosiddetti Ristori convertiti da un'unica legge.*

Erano talmente complementari e, a volte, in contrasto tra loro, che si è scelta la strada di conversione in **unica legge dei quattro decreti cosiddetti Ristori**.

Ci riferiamo al:

**Decreto Legge 28 ottobre n. 137, cosiddetto Ristori;**

**Decreto Legge 9 novembre 2020 n. 149, cosiddetto Ristori bis;**

**Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154, cosiddetto Ristori ter;**

**Decreto Legge 30 novembre 2020 n. 157, cosiddetto Ristori quater.**

In realtà si è proceduto **abrogando gli ultimi tre** facendo salvi gli effetti e i rapporti giuridici scaturiti durante la loro vigenza.

Sintetizziamo solo alcune novità introdotte dalla legge di conversione.

### LOCAZIONI ABITATIVE

Verrà riconosciuto, per l'anno 2021 un contributo a fondo perduto ai locatori di **immobili adibiti ad abitazione principale in comuni ad alta tensione abitativa** che riducano i loro canoni di locazione purché il contratto sia già in essere al 29 ottobre 2020.

La misura del contributo è **del 50% della riduzione del canone** entro il limite massimo annuale di **euro 1.200 per singolo locatore**.

Un **provvedimento** dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, dovrà definire le modalità applicative della norma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa fissato (50 milioni). Infatti, qualora l'ammontare complessivo dei contributi da erogare in base alle domande pervenute dovesse superare le disponibilità finanziarie stanziare, l'amministrazione finanziaria dovrà rideterminare in proporzione la percentuale spettante al singolo locatore.

## DETAZZAZIONE DI OGNI AIUTO COVID

**Contributi ed indennità di qualsiasi natura**, erogati da chiunque a seguito dell'emergenza COVID, spettanti ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione ed ai lavoratori autonomi, **non concorrono alla formazione del reddito imponibile**, tanto ai fini imposte dirette quanto del valore della produzione ai fini IRAP.

Gli stessi non rilevano ai fini del rapporto – tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa (o che non vi concorrono in quanto esclusi) e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi – richiamato dagli articoli **61** e **109**, comma 5, del Tuir, rispettivamente ai fini della determinazione della quota di deducibilità degli interessi passivi e delle altre componenti negative di reddito.

La precisazione si è resa opportuna soprattutto per le provvidenze che potevano giungere dagli enti locali.

## SECONDO ACCONTO REDDITI E IRAP

Possibile versare il secondo acconto, slittato al 30 aprile 2021, in quattro rate **senza applicazione di sanzioni e interessi**.

## EQUO COMPENSO PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SUPERBONUS

Va applicata la disciplina in materia di equo compenso ai professionisti incaricati di effettuare prestazioni per l'accesso alle agevolazioni fiscali in materia edilizia ed energetica

## ESENZIONE COSAP E TOSAP E ALTRE MISURE PUBBLICI ESERCIZI

Gli esercizi di ristorazione ovvero di somministrazione di pasti e bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, nonché esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande avviene congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, e similari):

– sono esonerati dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria anche dal 1° gennaio al 31 marzo 2021. Si tratta del canone unico che, secondo la riforma sulla local tax dettata dalla scorsa legge di bilancio, dal 2021 dovrà sostituire la tassa e il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province (articolo 1, comma 816, legge n. 160/2019).

**Stesso esonero**, dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, anche per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio

su aree pubbliche (venditori ambulanti): per quel periodo, non dovranno pagare il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Inoltre, in continuità con le disposizioni vigenti, applicabili fino al 31 dicembre 2020, sono previste procedure semplificate fino al 31 marzo 2021:

- per le **domande** di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse, le quali potranno essere presentate **in via telematica** al competente ufficio comunale, con allegata la **sola planimetria**, e in **esenzione dall'imposta di bollo**;
- per la **posa in opera** temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di **strutture amovibili**, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, al solo fine di favorire il rispetto delle misure di distanziamento. Gli esercenti attività di ristorazione ovvero di somministrazione di pasti e bevande potranno provvedervi **senza** dover prima acquisire le **autorizzazioni** richieste dal "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e senza applicazione del limite temporale di **90 giorni per la loro rimozione**, fissato dal Testo unico in materia edilizia.

## CREDITO D'IMPOSTA MUSICA E SPETTACOLI DAL VIVO

l'importo massimo del bonus è **umentato da 200mila a 800mila euro nei tre anni d'imposta**; non è più richiesto che l'impresa esista dal 1° gennaio 2012, bensì da almeno un anno prima della richiesta di accesso all'agevolazione; non si applicano più i limiti comunitari in materia di aiuti de minimis, ma il nuovo regime di aiuti di Stato introdotto a seguito dell'emergenza sanitaria (*temporary framework*); è stato eliminato l'obbligo per l'impresa di non essere controllata da un editore di servizi media audiovisivi.

## PROCEDURE DA SOVRAINDEBITAMENTO PER IMPRESE E CONSUMATORI

Al fine di semplificare l'accesso alle procedure di **sovraindebitamento** è stata in più punti modificata la L. 3/2012, anticipando l'applicazione di alcune norme della riforma operata con il Codice della Crisi che, però, ancora non erano entrate in vigore.

Tra le diverse novità di cui è stata anticipata l'applicazione si segnala:

- nella definizione di "consumatore" va ricompresa la persona fisica che è anche **socio** di una società di persone, sempre che il sovraindebitamento riguardi soltanto i suoi debiti personali;
- l'accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei **soci illimitatamente responsabili**;
- possono essere oggetto di falcidia o ristrutturazione anche i debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno;

- la soppressione della previsione per la quale, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'Iva e alle ritenute, il piano su cui deve basarsi l'accordo di ristrutturazione può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento (ammettendo così anche lo stralcio),
- l'introduzione delle "procedure familiari", rendendo possibile, ai membri della stessa famiglia, la presentazione di un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- il debitore persona fisica "meritevole" che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'**esdebitazione una sola volta**, fatto salvo l'obbligo di pagare il debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti (tra le quali non rientrano i finanziamenti in qualsiasi forma erogati) tali da soddisfare i creditori in misura non inferiore al 10 per cento.

